

NUOVA DISCIPLINA DEL COMPORTAMENTO E DELLA VALUTAZIONE NEL SECONDO CICLO

I decreti del Presidente della Repubblica n. 134 e n. 135 dell'8 agosto 2025 introducono modifiche significative alla disciplina del comportamento degli studenti e alla valutazione nella scuola secondaria di secondo grado, dando attuazione a quanto previsto dalla legge n. 150/2024 sulla *Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi didattici differenziati*.

L'articolo 1, commi 4 e 5 della legge n. 150/2024 modifica lo Statuto delle studentesse e degli studenti e Il Regolamento sulla Valutazione del comportamento.

Lo Statuto delle studentesse e degli studenti

Il DPR n. 134/2025 modifica il DPR n. 249/1998, introducendo una visione più articolata delle conseguenze a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari. Le sanzioni, infatti, vengono sempre trasformate in occasioni formative. La riforma supera la logica meramente sanzionatoria per abbracciare un approccio educativo che mira alla riabilitazione dello studente attraverso percorsi di cittadinanza attiva e solidale. Rispetto alla precedente formulazione dello Statuto è espressamente previsto che le infrazioni disciplinari influiscono sul voto di comportamento; al contempo, è chiarito che nessuna infrazione disciplinare a esso connessa può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

La novità più rilevante, però, riguarda l'allontanamento dello studente dalle lezioni che – fino a 15 giorni – non avviene più dall'intera comunità scolastica, ma esclusivamente dalle attività didattiche, con modalità differenziate in base alla durata della sanzione.

- Per l'allontanamento **fino a due giorni**, il consiglio di classe delibera attività di approfondimento da svolgersi presso l'istituzione scolastica, finalizzate alla riflessione sui comportamenti e sulle loro conseguenze
- Quando l'allontanamento si estende **da tre a quindici giorni**, lo studente è coinvolto in attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture esterne convenzionate con l'istituzione scolastica (enti del Terzo settore, associazioni di volontariato od organizzazioni che operano nel sociale). Tali attività sono computate ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti disciplinari.

Il decreto prevede che gli Uffici scolastici regionali pubblichino avvisi per l'individuazione delle strutture ospitanti, verificandone periodicamente i requisiti e aggiornando annualmente gli elenchi. Qualora non fossero disponibili strutture esterne idonee e nelle more della predisposizione degli elenchi regionali, le attività devono svolgersi a favore della comunità scolastica. Il consiglio di classe può inoltre deliberare la prosecuzione delle attività educative anche dopo il rientro dello studente, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario corrispondente ai giorni di allontanamento

- Per l'allontanamento **superiore a quindici giorni** di cui al comma 6, mantiene validità l'approccio del percorso di recupero educativo in coordinamento con famiglia, servizi sociali e autorità giudiziaria, con l'obiettivo dell'inclusione e del reintegro nella comunità scolastica. Nel corpo del nuovo comma 9 si fa altresì espresso riferimento a ulteriori comportamenti che prevedono l'allontanamento superiore a quindici giorni ovvero “*in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti.*” Tale introduzione si pone in coerenza con i recenti interventi a tutela del personale scolastico di cui alla Legge 4 marzo 2024, n. 25.

Resta invariata la previsione che lo studente viene escluso dallo scrutinio finale o dall'ammissione all'esame di Stato soltanto nei casi in cui non siano possibili interventi di reinserimento nella comunità durante l'anno scolastico e a fronte di recidive di atti o comportamenti già sanzionati con l'allontanamento dalla comunità scolastica.

Il decreto introduce significative integrazioni anche al Patto educativo di corresponsabilità, rafforzando l'impegno della scuola e delle famiglie nella prevenzione di fenomeni come bullismo, cyberbullismo, uso o abuso di alcool e sostanze stupefacenti, oltre ad altre forme di dipendenza, come previsto dall'art. 5, c. 1 della legge n. 70/2024 sulla prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo e a individuare attività formative e informative per studenti e famiglie di cui all'art. 5-bis, c. 1-bis, con particolare attenzione all'uso sicuro e consapevole della rete internet. Tale approccio proattivo mira a trasformare la scuola in un presidio di prevenzione e di educazione alla cittadinanza, compresa quella digitale.

La valutazione del comportamento nel secondo ciclo di istruzione

Il DPR n. 135/2025 ridefinisce integralmente la disciplina della valutazione del comportamento nella scuola secondaria di secondo grado di cui al DPR n. 122/2009, introducendo elementi di maggior rigore. Il Regolamento si applica esclusivamente al secondo ciclo.

La modifica più significativa riguarda i requisiti per l'ammissione alla classe successiva: il voto di comportamento deve essere superiore a sei decimi, non più semplicemente "non inferiore". Questa distinzione apparentemente sottile introduce una soglia più elevata per l'ammissione immediata alla classe successiva, richiedendo allo studente di tenere un comportamento effettivamente positivo e non meramente sufficiente.

Infatti, per gli studenti che conseguono un voto di comportamento pari a sei decimi nella valutazione finale, il consiglio di classe sospende il giudizio di ammissione alla classe successiva e assegna la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale. L'elaborato deve sviluppare tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto attribuito ed è discusso in sede di accertamento del recupero delle carenze formative, come disposto dal D.L. n. 127/2025, in corso di conversione: la sua mancata presentazione o l'esito negativo comporta la non ammissione. La misura introduce un meccanismo di recupero che richiede impegno attivo e riflessione critica da parte dello studente.

Invece, la valutazione del comportamento inferiore a sei decimi nella valutazione periodica prevede il coinvolgimento dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei propri comportamenti.

Come già previsto nel precedente disposto del DPR n. 122/2009, la valutazione del comportamento inferiore a sei decimi in sede di valutazione finale determina la non ammissione alla classe successiva.

L'attribuzione del voto di comportamento insufficiente può avvenire solo in presenza di sanzioni disciplinari erogate per reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, comportamenti che arrechino pericolo per l'incolumità altrui, mancanze disciplinari gravi o reiterate, atti violenti verso il personale scolastico e gli studenti.

La norma stabilisce, inoltre, che il consiglio di classe, nel determinare il voto di comportamento nello scrutinio finale, consideri l'intero anno scolastico tenendo conto in particolar modo della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione.

La valutazione in decimi è ribadita per tutte le discipline del secondo ciclo. Vengono inoltre aggiornate le disposizioni relative ai PCTO – adesso ridenominati "formazione scuola/lavoro" ai sensi del recente D.L. n. 127/2025 – la cui valutazione è affidata al consiglio di classe secondo i criteri deliberati dal collegio dei docenti ed esplicitati nel PTOF.